



Allegato 4

REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art. 1 PRINCIPI GENERALI

1. Le attività delle classi dell'Istituto Comprensivo Bastia Umbra1, al di fuori dell'edificio scolastico, hanno piena valenza educativa.

2. Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d'istruzione collegano l'esperienza scolastica all'ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi in forma di:

- lezioni all'aperto o presso musei, gallerie, monumenti e siti d'interesse storico- artistico;
- partecipazione ad attività teatrali, rassegne;
- viaggi finalizzati ad una preparazione specifica, campeggi, campi scuola, viaggi premio;
- partecipazione ad attività o gare sportive;
- visite aziendali, unità produttive;
- partecipazione ad attività collegate con l'educazione ambientale;
- partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali;
- partecipazione a manifestazioni culturali o didattiche;
- scambi educativi all'estero o con altre regioni d'Italia;
- gemellaggi con scuole italiane ed estere.

3. Ogni proposta d'uscita scaturisce da una progettazione didattica in tempi congrui, perciò tutte le iniziative devono essere inquadrare nella progettazione didattica della classe ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi della scuola.

Pertanto fondamento di queste iniziative saranno:

- le motivazioni culturali;
 - le motivazioni didattiche;
 - le motivazioni professionali ed orientative indicate dai docenti nella progettazione educativa e didattica annuale.
- 4.** Non è prevista una specifica programmazione per visite occasionali di un solo giorno presso aziende, musei, siti di interesse storico-geografico, unità produttive ecc., nell'ambito del territorio provinciale.
- 6.** Ogni spostamento deve essere sempre preceduto da una attenta analisi dei costi e delle risorse disponibili in modo da non gravare le famiglie di contributi di elevata entità capaci di determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero la stessa natura e finalità dei viaggi di istruzione
- 7.** La presente materia è disciplinata dalla Circolare Ministeriale n. 291 del 14 ottobre 1992, che ne ha esposto le linee-guida generali, dalla Circolare M.P.I. del 2 ottobre 1996 e dalla nota del ministero dell'istruzione n. 645 dell'11/04/02.

Art. 2 TIPOLOGIE

Si intendono per:

1. USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO: le uscite che si effettuano nell'arco di una sola giornata per una durata non superiore all'orario scolastico giornaliero, nell'ambito del territorio del comune di Bastia Umbra e dei comuni territorialmente contigui.

2. VISITE GUIDATE: le uscite che si effettuano nell'arco di una sola giornata, per una durata uguale o superiore all'orario scolastico giornaliero, al di fuori del territorio del comune di Bastia Umbra e dei comuni territorialmente contigui.

3. VIAGGI D'ISTRUZIONE: le uscite che si effettuano per più di una giornata e comprensive di almeno un pernottamento.

Art. 4 ORGANI COMPETENTI

CONSIGLIO DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE:

- elabora annualmente le proposte di "visite guidate" e di "viaggi di istruzione" e, periodicamente, le proposte di "uscite didattiche sul territorio" sulla base delle specifiche esigenze didattiche e educative della classe/sezione e di un'adeguata e puntuale programmazione;
- predispone il modulo di richiesta.





COLLEGIO DEI DOCENTI:

- esamina e approva annualmente il "Piano delle Uscite", che raccoglie le proposte di "uscite didattiche", "visite guidate" e di "viaggi di istruzione" presentati dai Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione, dopo averne verificata la coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa (POF).

FAMIGLIE:

- vengono informate tempestivamente esprimono il consenso e l'autorizzazione in forma scritta alla partecipazione del figlio (specifica per ogni "visita guidata" e di "viaggio di istruzione"; cumulativa per l'insieme delle "Uscite didattiche sul territorio")
- sostengono economicamente il costo delle "uscite".

CONSIGLIO DI ISTITUTO:

- verifica l'applicabilità e l'efficacia del presente regolamento che determina i criteri e le linee generali per la programmazione e attuazione delle iniziative proposte;
- delibera annualmente il "Piano delle Uscite", presentato e approvato dal Collegio dei Docenti, verificandone la congruenza con il presente Regolamento.

DIRIGENTE SCOLASTICO:

- controlla le condizioni di effettuazione delle singole "uscite" (particolarmente per quanto riguarda le garanzie formali, le condizioni della sicurezza delle persone, l'affidamento delle responsabilità, il rispetto delle norme e le compatibilità finanziari) nonché la coerenza con il presente Regolamento;
- dispone gli atti amministrativi necessari alla effettuazione delle uscite contenute nel "Piano delle uscite", in particolare l'invio dei preventivi va effettuato solo dopo formale richiesta della visita o del viaggio da parte dei Consigli di Classe/Interclasse attraverso il modello predisposto;
- autorizza autonomamente le singole "Uscite didattiche sul territorio".

Art. 5 DESTINATARI

1. Alle visite guidate e ai viaggi di cui sopra potranno partecipare tutti gli alunni regolarmente iscritti alle scuole dell'Istituto con le limitazioni previste per le classi frequentate.
2. Alle iniziative che sono parte integrante delle lezioni scolastiche dovranno, di norma, partecipare tutti gli alunni della classe/sezione o delle classi/sezioni interessate.
3. In nessun caso, fatta eccezione per quanto previsto al punto 4.5 della C.M. 291/1992, potranno essere autorizzati viaggi o visite guidate che prevedano la partecipazione di meno di due terzi degli alunni componenti le classi coinvolte.
4. Alle visite guidate e ai viaggi, che sono momenti significativi di un progetto, potranno partecipare gli Esperti che hanno affiancato il docente nello svolgimento dell'unità di apprendimento.
5. Di norma non dovrà essere prevista la partecipazione dei genitori alle visite e ai viaggi, trattandosi di attività scolastiche strettamente legate all'attività didattica o comunque integrative della stessa.

La partecipazione dei genitori degli alunni è prevista per svolgere:

- funzione di accompagnamento (a partire dai rappresentanti di sezione/classe scuola primaria) di cui all'art. 6;
 - funzione di assistenza al figlio disabile o che necessita di assistenza personale adeguatamente dichiarata.
6. L'alunno disabile sarà accompagnato preferibilmente dal suo insegnante di sostegno, in via subordinata da un altro insegnante di sostegno ovvero dall'Assistente educativo o dal genitore, infine dal personale ausiliario a disposizione.
 7. È assolutamente vietata la partecipazione di altre persone (parenti, amici, ecc.) che non siano gli accompagnatori designati, il Dirigente Scolastico, gli alunni per i quali è programmata l'iniziativa, i genitori di cui all'art. 6.
 8. Gli alunni, specialmente quelli della scuola secondaria di 1° grado, che non prendono parte al viaggio della loro classe, devono ugualmente frequentare la scuola. Se necessario, prima della partenza, saranno assegnati dal Consiglio di Classe, per quei giorni o per quelle ore, alle classi della stessa sezione frequentata o a classi parallele.
 9. Tutti i partecipanti ad uscite, viaggi e visite (alunni, docenti accompagnatori, personale ausiliario, eventuali genitori di alunni) devono essere garantiti da Polizza Assicurativa contro gli Infortuni.
 10. Gli alunni della scuola secondaria di primo grado con un voto in comportamento pari o inferiore a 6 non potranno partecipare alle visite d'istruzione. Il Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente o in alternativa il Dirigente Scolastico e il Coordinatore di Classe valuteranno l'esclusione da queste attività anche di studenti responsabili di gravi violazioni delle regole nel caso in cui questi gravi episodi si siano verificati dopo lo scrutinio del primo quadrimestre e, pertanto, non siano ancora stati oggetto di valutazione.

Art. 6 ACCOMPAGNATORI

1. La C.M. n.291 del 14 ottobre 1992 fissa il rapporto minimo alunni/accompagnatori in 1 a 15, aumentabili in presenza di disponibilità di bilancio. Se l'iniziativa interessa un'unica classe sono necessari due accompagnatori.
2. Gli accompagnatori dovranno essere, salvo esigenze particolari, docenti delle classi/sezioni interessate e la loro disponibilità dovrà essere segnalata nella riunione dei consigli di classe/interclasse/intersezione nei quali si pianificano





queste attività; è necessario che siano previsti anche accompagnatori "di riserva". Di norma deve essere assicurato l'avvicendamento fra gli accompagnatori. Possono altresì partecipare anche i tirocinanti assegnati all'istituzione scolastica per il TFA.

3. Sarà valutata l'esigenza o meno della presenza dell'insegnante di sostegno, secondo la gravità della disabilità, che potrebbe essere affiancato o sostituito da: genitore, assistente *ad personam*, personale ATA. Sarà altresì accolta o meno la presenza dei genitori di alunni con particolari necessità.

4. Gli accompagnatori sono in ogni caso soggetti all'obbligo della vigilanza degli studenti (ed alle responsabilità di cui all'art. 2048 C.C. integrato dall'art. 61 Legge 11.07.1980 n. 312) anche, ove se ne presenti la necessità, nei riguardi degli studenti non esplicitamente affidati a loro, ma partecipanti allo stesso viaggio.

5. Per la scuola primaria e dell'infanzia si può accedere alla lista dei genitori (a partire dai rappresentanti di sezione/classe) in numero corrispondente alle necessità, individuare come accompagnatore anche il personale ATA.

6. Per i viaggi di istruzione, è compito del docente referente del viaggio far pervenire alla segreteria amministrativa entro metà novembre, la documentazione relativa comprensiva di destinazione, giorni ipotizzati, numero degli allievi e programma del viaggio su apposito modulo.

7. Al termine della visita o del viaggio il docente referente segnalerà al Dirigente Scolastico gli eventuali inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o dalla ditta di trasporto. Tale segnalazione nei casi più gravi sarà trasmessa dal Dirigente scolastico al Consiglio di Istituto.

Art. 7 PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA

L'Istituto determinerà, nell'ambito della sua autonomia, il periodo più opportuno per la realizzazione delle iniziative, in modo da renderle compatibili e contigue alle corrispondenti attività didattiche e istituzionali svolte a scuola.

Art. 8 DOCUMENTAZIONE

1. I docenti che intendono effettuare un viaggio di istruzione dovranno far pervenire all'Ufficio di segreteria, entro il 30 di novembre, il Piano delle uscite didattiche, specificando:

- programmazione educativo-didattica del viaggio;
- periodo in cui si svolgerà il viaggio e la meta;
- dichiarazione di assunzione di responsabilità dei docenti accompagnatori;
- numero dei partecipanti, compresi gli accompagnatori effettivi e supplenti, e mezzo di trasporto che si intende usare,
- docenti accompagnatori e supplenti.

2. Il Piano delle uscite di ciascuna classe dovrà essere illustrato ai genitori durante le assemblee. Per ogni uscita sarà richiesta una adesione/autorizzazione vincolante per la partecipazione alla stessa e contestualmente, solamente per le uscite di più giorni, un acconto. Ogni quota dovrà essere versata con le modalità concordate nel plesso.

3. In caso di mancata partecipazione per documentati motivi potranno essere restituiti esclusivamente i costi non sostenuti per gli alunni assenti.

Art. 9 MEZZI DI TRASPORTO E APPALTO SERVIZIO

1. Si usufruisce dello scuolabus comunale o dei mezzi di trasporto pubblico. Per i viaggi di istruzione il Consiglio di Istituto provvederà all'appalto del trasporto (pullman) presso ditte private, secondo la normativa vigente.

2. Si può prevedere anche il trasporto in treno o in aereo.

3. Il Consiglio d'Istituto, a seguito della comparazione di minimo tre offerte presentate dalle agenzie o ditte di trasporto interpellate, sceglierà quella complessivamente più vantaggiosa tenendo in maggiore considerazione la qualità del servizio prestato. All'agenzia o alla ditta vincitrice dell'appalto sarà dato l'incarico formale di garantire il trasporto per le visite di istruzione previste per l'intero anno scolastico.

4. Tutte le agenzie o ditte interpellate dovranno dichiarare, nell'offerta che presenteranno, che sono in grado di offrire tutte le garanzie di cui al punto 9 della C.M. n.291/1992.

Art. 10 DOVERI DEGLI STUDENTI

1. Tutti gli/le alunni/e s'impegnano:

- ad osservare un comportamento corretto e coerente con le finalità del progetto educativo della scuola in generale e nello specifico con le finalità dell'uscita/viaggio;
- ad osservare le regole di comportamento e le direttive stabilite dagli insegnanti accompagnatori per tutta la durata del viaggio;
- ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, rispettando le strutture ricettive (alberghi, ristoranti, ecc.), i luoghi oggetto di visita (musei, chiese, parchi, teatri, aziende, laboratori, ecc.), i mezzi di trasporto (il risarcimento di





eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico); durante le visite dei luoghi prescelti il gruppo degli alunni deve mantenersi compatto e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori;

- a rispettare gli orari e gli impegni del programma e quelli che a inizio di giornata saranno comunicati dagli accompagnatori, non allontanandosi arbitrariamente dai luoghi visitati e non assumendo iniziative autonome indipendenti dal gruppo e/o non comunicare preventivamente ai docenti accompagnatori;
- a non portare in camera né in pullman accendini, spray, solvente per unghie, bevande alcoliche, lacca per capelli e qualsiasi liquido infiammabile;
- a rispettare i tempi del riposo e del sonno, evitando schiamazzi notturni e cambi arbitrari di camere e posti letto assegnati.

2. Per i viaggi all'estero, inoltre, gli studenti sono tenuti a:

- portare con sé un valido documento di identità ed assicurarsi che sia valido per l'estero;
- portare con sé la tessera sanitaria.

3. Si ricorda che la responsabilità degli allievi è personale, pertanto qualunque comportamento difforme da quanto sopra elencato e previsto dal Regolamento di Disciplina d'Istituto, determina l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti in base alla gravità della mancanza commessa e comporterà un adeguamento del voto di condotta.

4. Eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitate al responsabile, se individuato, o all'intero gruppo in caso diverso. Non è da sottovalutare neanche il danno di immagine che incidenti di questo tipo arrecano alla scuola e agli studenti che ne fanno parte.

5. In caso di gravi inosservanze delle regole il Dirigente Scolastico, sentiti gli accompagnatori e lo studente interessato, valuterà il diritto dello studente alla prosecuzione del viaggio e, dopo tempestiva comunicazione alla famiglia, ne disporrà immediatamente il rientro. Le spese di tale rientro saranno a totale carico degli studenti inosservanti e la famiglia si assumerà totalmente l'onere organizzativo del rientro stesso.

Art. 11 DOVERI DEI GENITORI

I genitori hanno il dovere di:

- dopo essere stati informati, esprimere il consenso in forma scritta alla partecipazione del figlio;
- fornire ai docenti-accompagnatori ogni utile informazione riguardo alla salute e a particolari bisogni dei propri figli;
- versare, puntualmente prima della partenza, le quote spettanti. In caso di sopraggiunta impossibilità a partecipare, la somma complessiva versata verrà rimborsata dedotta della quota di prenotazione;
- accompagnare puntualmente i propri figli nell'ora e nel luogo stabilito per la partenza;
- comunicare tempestivamente al capogruppo eventuali ritardi o l'impossibilità del proprio figlio a partecipare per sopraggiunti gravi impedimenti;
- richiedere alla scuola il programma dettagliato dell'uscita;
- non telefonare troppo frequentemente ai propri figli, specialmente durante la giornata, quando sono in pieno svolgimento le attività programmate (visite ai musei, a luoghi di interesse archeologico, a centri storici, ...). Si consiglia di mettersi in contatto nell'arco di tempo indicato dal docente.

